
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 15

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Seduta del 29 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'unito disegno di legge intende dare alla materia della stampa una disciplina organica e completa, soddisfacendo ad una duplice esigenza ormai improrogabile: quella di porre termine all'attuale regime provvisorio con un nuovo ordinamento nel quale trovino attuazione le fondamentali garanzie statutarie; l'altra di unificare la regolamentazione della stampa, oggi frammentata e sparsa nelle diverse norme succedutesi dall'editto albertino in poi, eliminando altresì ogni sopravvivenza di ordinamenti incompatibili col rinnovato clima democratico.

Data l'importanza e la difficoltà dei problemi, il Governo volle affidare lo studio e la preparazione del progetto di riforma ad una Commissione, della quale facevano parte anche spiccate personalità del giornalismo ed autorevoli cultori della materia, e che ha assolto il suo non facile compito in piena libertà e indipendenza.

I lavori della Commissione si sono conclusi nella compilazione di un testo che, accuratamente riveduto o per rendere tecnicamente più precise alcune norme, o per adeguarlo al sopravvenuto progetto di Costituzione, o, infine, per qualche emenda-

mento di carattere particolare che non tocca la struttura di insieme, costituisce, nelle sue linee fondamentali, l'attuale disegno di legge.

* * *

Il problema di dare una disciplina alla stampa si affacciò al pensiero del legislatore nell'atto stesso in cui la libertà di stampa venne solennemente sancita nello statuto albertino.

Questo, infatti, mentre dichiarava libera la stampa, prevedeva che una legge ne avrebbe represso gli abusi; e il contemporaneo « editto » provvide a darne la fondamentale disciplina.

Vi si contemplavano, specie per la stampa periodica, talune prescrizioni da adempiere prima e durante il corso della pubblicazione; si prevedeva poi, in caso di violazione di norme penali, il sequestro delle pubblicazioni, che l'autorità giudiziaria poteva disporre immediatamente dopo l'istanza del pubblico ministero o la querela di parte.

In tutte le norme dell'editto albertino era manifesta l'influenza dei principî scaturiti dalla rivoluzione francese, per i quali la libertà di stampa veniva concepita come manifestazione del diritto individuale di libertà, i cui limiti erano posti solo dalla legge penale.

A questi fondamentali principi si ispirò anche la legislazione successiva: in particolare la legge 28 giugno 1906, n. 278, la quale abolì il sequestro preventivo e dispose che non si potesse procedere a sequestro delle edizioni degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, se non per sentenza definitiva del magistrato: sola eccezione i reati contro il buon costume e il pudore, nei quali il sequestro poteva dal magistrato disporsi anche prima dell'inizio dell'azione penale, con obbligo però di procedere al giudizio in via direttissima.

La legislazione fascista doveva seguire un netto regresso rispetto a tali principi e portare all'assoluto controllo del potere esecutivo sulla stampa e praticamente alla soppressione della libertà di stampa.

Gli istituti del sequestro di polizia e della diffida; lo stesso riconoscimento del direttore responsabile, solo nominalmente affidato alla magistratura, ma in realtà lasciato in balia del potere politico; la istituzione, infine, dell'albo professionale dei giornalisti (regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384) furono i principali provvedimenti con i quali il governo fascista pose il bavaglio alla stampa ed attuò anche in questo campo la soppressione di ogni libera manifestazione del pensiero.

Crollato il fascismo e sopravvenuto il regime armistiziale, col decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, fu introdotto, per la stampa periodica, il sistema provvisorio della autorizzazione: da un lato le condizioni eccezionali del momento, dall'altro la deficienza della carta giustificavano quelle norme, destinate a rimanere in vita fino a quando fosse stato possibile attuare una disciplina organica e definitiva della materia.

* * *

L'attuale disegno di legge, pur senza ripristinare integralmente le vecchie norme dell'editto albertino, si riallaccia ai principi fondamentali della nostra tradizione giuridica, i quali sono stati anche riaffermati nel recente progetto di Costituzione.

Scopo di un ordinamento della stampa, in regime democratico, non può essere che l'equilibrio tra l'esigenza della libertà e quella, non meno inderogabile, di reprimere gli abusi.

A questo fine l'articolo 1 del progetto proclama che la stampa è libera, aggiungendo subito dopo che i reati di stampa, o commessi col mezzo della stampa, sono puniti a norma della legge penale.

Questa enunciazione trae fondamento dalla norma sancita nell'articolo 16 del progetto di Costituzione, la cui essenza consiste in ciò che la libertà di stampa, pur richiedendo, come ogni altra libertà, un limite ed una disciplina, non può essere assoggettata a restrizioni da parte del potere esecutivo: solo limite è l'autorità sovrana della legge.

Se invero è essenziale in uno Stato democratico che la stampa non sia soggetta ad una più o meno larvata dipendenza dal potere esecutivo, pure altrettanto essenziale è porre e definire legislativamente i limiti entro i quali la libertà può trovare concreta espressione.

Nell'ordine giuridico, come nell'ordine morale, non può esistere libertà senza responsabilità, ed è questo principio che costituisce la base degli ordinamenti più progrediti di paesi, nei quali la libertà di stampa trovò la più costante e sicura attuazione.

D'altra parte, affinché la responsabilità non si risolva in una mera affermazione teorica, è necessario, specialmente di fronte all'enorme influenza che la stampa ha assunto (onde venne perfino assimilata ai poteri costituzionali), che vengano stabilite obbiettive garanzie a tutela sia della collettività, sia dei diritti individuali.

Garanzie erano richieste dall'editto albertino a coloro che volessero intraprendere la pubblicazione di un giornale: la maggiore età e il godimento del libero esercizio dei diritti civili.

Identici requisiti si domandavano al gerente responsabile, il quale, nel pensiero del legislatore, avrebbe dovuto impersonare giuridicamente il giornale e rispondere sia di fronte all'autorità, sia di fronte ai terzi, anche penalmente, di tutto quanto in esso venisse pubblicato.

Ma, in mancanza di norme precise che fissassero meglio la disciplina dell'istituto del gerente, questo non tardò a venir meno a quella funzione di vero responsabile che il legislatore si era proposto.

Praticamente il gerente spesso non fu che un prestanome del tutto estraneo all'organizzazione e all'attività del giornale, all'ombra del quale potevano facilmente eludersi ogni tutela e garanzia per i terzi.

Questa lacuna, nel periodo precedente all'avvento del fascismo, venne da più parti avvertita, e non mancarono voti e progetti, tra i quali è da menzionare il progetto Bonacci del 1898, per una radicale riforma dell'istituto della gerenza,

Di tutto ciò si è reso conto l'attuale disegno di legge, il quale ha inteso evitare il ritorno ad un sistema già condannato dall'esperienza, ed ha mirato a porre le premesse per una responsabilità effettiva e non soltanto fittizia.

Nello stesso tempo non potevasi omettere una migliore disciplina della figura del proprietario del periodico, tenendo soprattutto conto dello sviluppo delle imprese giornalistiche e del carattere che esse assumono nell'odierna società.

Né, infine, dovevasi tralasciare l'altra esigenza, del pari vivamente sentita, di rendere possibile un effettivo controllo della pubblica opinione sui mezzi di vita della stampa periodica.

Si giustifica, così, il sistema, accolto nel progetto, di prescrivere certi requisiti di capacità civile e di moralità per il proprietario dell'azienda giornalistica e per il direttore; di subordinare la pubblicazione del periodico ad una registrazione degli elementi essenziali di esso; di prevedere la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

La differenza tra una regolamentazione del genere ed un controllo preventivo sulla stampa è evidente, giacché la prima non comporta alcuna sia pur larvata ingerenza del potere esecutivo, né può degenerare in arbitrio: la stessa registrazione ha un carattere del tutto obiettivo e non implica alcuna potestà o valutazione discrezionale, neanche da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale è esclusivamente affidata.

Quanto al sequestro, che fu in passato il mezzo più frequente per conculcare la libertà della stampa, il disegno di legge si uniforma rigorosamente all'articolo 16 del progetto di Costituzione, ispirato al principio tradizionale che il sequestro può essere disposto solo in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Tuttavia, quando certi prevalenti interessi di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica moralità lo esigono, è ammessa la possibilità di una deroga al principio; ma si tratta sempre di casi predeterminati dalla legge e in violazione della norma penale.

A rigore, alcune norme del progetto, concernenti i reati commessi col mezzo della stampa o il giudizio penale, avrebbero dovuto trovar posto nei Codici. Senonché è parso che l'emanazione di dette disposizioni non debba rinviarsi alla conclusione degli studi in corso per la riforma della legislazione penale, salvo ai nuovi Codici di assorbirle.

* * *

I primi due titoli del progetto contengono disposizioni di carattere generale, comuni alle due specie di stampa, periodica e non periodica.

Le prime due norme non chiedono particolare illustrazione: l'articolo 1, come si è già detto, riafferma il principio fondamentale della libertà di stampa, che trova il suo solo limite nella legge penale; l'articolo 2 enuncia la definizione giuridica di stampa o stampato, ponendo in evidenza che alla disciplina legislativa è soggetta ogni riproduzione tipografica ed ogni impressione con mezzi meccanici o chimici comunque destinata alla pubblicazione.

Sono state, nell'articolo 3, enunciate le indicazioni obbligatorie sugli stampati, ma esigendo solo quelle strettamente necessarie a individuare il tempo, il luogo e l'origine della pubblicazione. Sotto questo aspetto è sembrato superfluo richiedere una apposita indicazione sugli esemplari delle ristampe e delle nuove edizioni.

Non è parso opportuno trasfondere nella legge sulla stampa le complesse norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, del relativo regolamento 12 dicembre 1940, n. 2052, e del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, circa la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni; ciò anche perché era necessario alleggerire l'attuale meccanismo, in modo da renderlo meno oneroso per lo stampatore, e dare agli esemplari stessi una più razionale destinazione.

La Commissione aveva proposto che il numero degli esemplari da consegnare fosse ridotto complessivamente a quattro, di cui tre alla Prefettura ed uno alla Procura della Repubblica; aveva però prevista la trasmissione di altro esemplare di tutte le pubblicazioni in lingua straniera al Ministero degli esteri.

Quest'ultima prescrizione è parsa non giustificata da alcuna esigenza politica o amministrativa; d'altra parte, si è ritenuto di mantenere il vigente obbligo della trasmissione di un esemplare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a tenere aggiornata la biblioteca di questa, specie per quanto riguarda i periodici, assorbendo però nell'obbligo anzidetto l'altro, parimenti vigente, dell'invio di un esemplare delle opere scientifiche al Consiglio nazionale delle ricerche.

Le disposizioni concernenti il direttore responsabile, il proprietario e la registrazione dei periodici, di fondamentale importanza per la disciplina della stampa periodica, trovano distintamente sede negli articoli 5, 6 e 7.

Il progetto riafferma che la responsabilità del giornale appartiene al direttore, rinunciando così definitivamente ad ogni idea di ritorno all'istituto del gerente.

Come detto innanzi, occorre vi sia colui che del giornale risponde di fronte alla legge. Ma perché la responsabilità abbia contenuto effettivo, e non si riduca a mera apparenza, essa non può incombere che al direttore, il quale, essendo al vertice dell'organizzazione dell'azienda, è posto dalla sua stessa funzione in grado di vigilare l'attività del giornale e di conoscere tutto quanto in esso si pubblica. Questa regola subisce eccezione, solo se il direttore sia investito di mandato parlamentare, ed in tal caso subentra la responsabilità di chi, nell'organizzazione dell'azienda, sostituisce il direttore, e se anche questi sia investito di mandato parlamentare, di uno dei principali redattori. La norma già vigente viene quindi disciplinata più rigorosamente.

Circa poi i requisiti da richiedere per il direttore responsabile, per la serietà della pubblicazione e per quella tutela a cui già si è accennato, la Commissione propose che ci si riferisse alla iscrizione nelle liste elettorali politiche. Il criterio, in certo senso analogo a quello previsto dall'editto albertino per il gerente responsabile (godimento del libero esercizio dei diritti civili), è parso, avuto riguardo alle cause che normalmente portano alla esclusione dalle liste predette, meritevole di accoglimento; soltanto nel progetto definitivo si è preferito parlare piuttosto che di effettiva iscrizione, di requisiti per la iscrizione, allo scopo di ammettere anche coloro che, avendo da poco raggiunto la maggiore età, o conseguito gli altri requisiti per la iscrizione (residenza, cittadinanza, ecc.), non hanno ancora ottenuto la iscrizione, che — com'è noto — avviene nelle revisioni annuali.

Il sistema proposto richiedeva implicitamente il possesso della cittadinanza italiana; pur assumendo questo concetto, il progetto ha voluto tuttavia equiparare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, in conformità di un principio

costante della nostra legislazione, per tenerne doverosamente conto della situazione particolare dei nostri connazionali, appartenenti a territori che il trattato di pace ci sottrae. È ovvio che in tal caso la norma, circa il possesso delle condizioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dovesse subire un adattamento.

Su un punto il progetto si discosta sostanzialmente dalle proposte della Commissione di studio; questa aveva prevista l'età minima in anni 18, sostituendo, per i minori dei 21 anni, al requisito della iscrizione nelle liste elettorali, quello della loro incensuratezza. Ora, è sembrato necessario esigere il compimento della maggiore età, nella considerazione che la responsabilità, seria per molti aspetti e con possibilità di conseguenze sia penali sia civili, di direttore di un periodico non possa essere assunta da chi non abbia ancora l'età prescritta per il libero esercizio dei diritti civili.

La Commissione aveva inoltre, secondo il suo sistema di prescrivere implicitamente il possesso di determinati requisiti col richiedere la presentazione dei relativi documenti, introdotto nel suo progetto una norma che faceva obbligo di depositare, ai fini della registrazione, «ogni altro documento che venga richiesto da successive leggi relative alla professione giornalistica».

È decisivo considerare che una norma del genere sarebbe stata priva di contenuto positivo, riferendosi essa a disposizioni che eventualmente potranno intervenire e che, se emanate, troveranno applicazione indipendentemente da ogni richiamo che ne sia fatto in leggi anteriori.

D'altra parte, data la indeterminatezza della formulazione, è difficile apprezzarne il significato. Sembra da escludere che la Commissione abbia voluto prevedere la iscrizione all'albo giornalistico come condizione per l'assunzione della qualifica di direttore responsabile.

Ecco infatti quanto al riguardo scrive il presidente della Commissione, nella sua relazione:

«Credo anche opportuno ricordare le discussioni che si sono avute, e sono state lunghe e vivaci, relativamente all'obbligo, per chi voglia dirigere un periodico, di iscriversi o essere iscritto nell'albo dei giornalisti: ricordarle, però, unicamente per far notare che tutti i commissari — salvo forse uno — sono stati contrari a sancire la obbligatorietà, e furono, nel sostenere la loro opinione, mossi da considerazioni scève da ogni avversità al principio dell'albo.

« Queste considerazioni sono di due ordini. Il primo riguarda tutti i periodici. È chiaro che ammesso l'obbligo della iscrizione, la radiazione dall'albo importerebbe *ipso facto* la decadenza del radiato dalla gerenza, cioè dal diritto di restare alla direzione del periodico. Ora tutti coloro che ricordano la nefasta efficacia esercitata sulla stampa dal governo fascista con la minaccia di ritirare la gerenza, sono molto guardinghi quando si tratti di accordare ad altri enti quella facoltà, che giustamente si nega al potere esecutivo. Probabilmente se una nuova legge sull'albo fosse stata già sancita e offrisse, per quanto riguarda i procedimenti di radiazione dall'albo, sicure garanzie di imparzialità, di natura eventualmente anche giurisdizionale, la maggioranza della Commissione per questa parte non avrebbe insistito nella sua opinione.

« L'altro ordine di considerazioni riguarda la stampa non politica, specialmente la pubblicazione periodica di studi scientifici, di atti accademici. In questo caso la pubblicazione è più che altro una conseguenza del lavoro scientifico; quindi non ha nulla di comune con le finalità perseguite dai redattori e collaboratori dei giornali quotidiani che costituiscono la quasi totalità delle assemblee professionali. Questa la principale ragione per cui si è stimato pericoloso proporre anche per i direttori di periodici strettamente scientifici l'obbligo della iscrizione senza in precedenza aver avuta la sicurezza che tale iscrizione non possa in nessun modo reagire sugli enti che provvedono alla pubblicazione dei periodici stessi, turbandone la struttura economica e giuridica; dirò di più: senza avere la sicurezza che, per effetto della iscrizione, gli operai della scienza non rischino di trovarsi, magari di sorpresa, sottoposti a norme statuite a protezione della propria categoria da persone che in un campo diverso dal loro attendono ad occupazioni, certo non meno stimabili delle loro, ma di queste assai diverse. Come il giornalismo non è sottoposto alla disciplina della ricerca scientifica, così non può sottoporsi la ricerca scientifica alla disciplina del giornalismo ».

Per quanto riguarda il proprietario, il riferimento ai requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali è sembrato anche qui da accogliere per quelle garanzie morali e di capacità che anche nel proprietario di una azienda giornalistica debbono richiedere. Non si è ritenuto però di escludere coloro che non avessero la cittadinanza italiana; si è avuto, fra l'altro, riguardo ad ipotesi che già si

verificano in pratica (bollettini di informazioni pubblicati in Italia da agenzie straniere) o alla possibilità che giornali esteri pubblicati edizioni in Italia per i connazionali.

Per gli stranieri, quindi, come già detto a proposito del direttore responsabile per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, si son dovuti adattare i requisiti di idoneità morale, richiedendosi che per essi non ricorra alcuna delle condizioni costituenti, a norma della legge italiana, causa di esclusione dalle liste elettorali politiche.

Norme particolari si' sono dovute prevedere quando il proprietario sia un minore o una persona giuridica e quando l'impresa giornalistica venga esercitata da persona diversa dal proprietario.

Nel primo caso è del tutto ovvio che i requisiti di idoneità debbano essere posseduti dal legale rappresentante, cioè dal soggetto fisico che ha potestà di agire in nome e nell'interesse della persona giuridica o dell'incapace.

Se invece, come nelle ipotesi di usufrutto, cessione in affitto dell'azienda, ecc., l'imprenditore è persona diversa dal proprietario, i requisiti debbono essere posseduti da entrambi i soggetti, e ciò al fine di impedire che le prescrizioni di legge possano essere facilmente eluse con cessioni fittizie o altri espedienti.

La registrazione mira a costituire l'anagrafe dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche; appare superfluo sottolineare che essa non soltanto è assolutamente sottratta a qualsiasi ingerenza dell'autorità amministrativa, ma è organizzata con criteri obiettivi dai quali esula ogni potestà discrezionale.

Esperito l'accertamento dei requisiti dalla legge richiesti in ordine al direttore responsabile ed al proprietario e constatate le altre indicazioni relative al titolo e alla natura della pubblicazione, pure dalla legge prescritte, l'autorità giudiziaria ordina l'annotazione del periodico nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria e che rimane ostensibile a chiunque.

La Commissione aveva proposto che la formalità della registrazione avvenisse per il solo tramite del cancelliere, ma si è preferito, data la delicatezza della materia ed anche in considerazione che al requisito della iscrizione nelle liste elettorali se ne è sostituito un altro equivalente ma meno meccanico, di affidarla al magistrato, riservando al cancelliere l'esecuzione materiale della registrazione e la tenuta del registro. Né sembra

che tale innovazione ne abbia alterato il carattere fondamentale, che anzi l'intervento del magistrato offre maggiori garanzie.

Eguale procedura è prevista (art. 8) per l'annotazione nel registro dei mutamenti che intervengono rispetto agli elementi essenziali richiesti per la registrazione. L'obbligo della denuncia di tali mutamenti incombe sul proprietario o sull'esercente l'impresa giornalistica, se questo sia una persona diversa.

Il successivo articolo 9 disciplina la cessazione della efficacia della registrazione.

Il delicato problema della pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica viene risolto dall'articolo 10, che fa obbligo di annotare in apposito registro il numero delle copie stampate e l'importo delle inserzioni a pagamento. Detti registri sono annualmente depositati nella cancelleria del tribunale unitamente ad una dichiarazione del proprietario, relativa agli altri proventi o mezzi di finanziamento. Del deposito è poi dato annuncio nel primo numero successivo del periodico e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

La norma è in relazione ad una esigenza assai diffusa e che ha trovato accoglimento nell'articolo 16 del progetto di Costituzione, che ammette, in via generale, la possibilità di stabilire controlli per l'accertamento dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Essa tende a moralizzare la stampa e ad evitare gli abusi che potrebbero derivare dalla esistenza di fonti occulte di finanziamento.

Non potevasi, però, nella disciplina della materia, prescindere dalle esigenze amministrative delle imprese e non portare uno spirito di comprensione, per modo da contenere in limiti ragionevoli gli adempimenti a tal fine imposti. Dal testo proposto dalla Commissione sono stati perciò eliminati taluni obblighi eccessivamente gravosi, quali quelli di annotare nei registri il nome dei vari committenti degli annunzi economici e della pubblicazione annuale nel periodico di « un rendiconto finanziario della gestione da cui risulti la situazione amministrativa del periodico stesso », prescrizione questa di contenuto alquanto vago e non strettamente necessaria, la pubblicità al riguardo essendo già garantita dal deposito dei registri nella cancelleria.

Dall'obbligo del deposito e del relativo annunzio restano escluse (art. 12) le pubblicazioni di carattere esclusivamente amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e

letterario, la cui stessa natura garantisce l'origine insospettabile dei loro mezzi economici e rende superflua l'esigenza del controllo.

L'articolo 13 mira a facilitare a chiunque vi abbia interesse l'ispezione ed il libero controllo sugli organi della stampa periodica, ma non innova, se non per quanto concerne modalità di dettaglio, al sistema della pubblicità dei contratti e alla disposizione generale contenuta nell'articolo 743 del Codice di procedura civile circa l'obbligo del rilascio di copie di atti da parte dei pubblici ufficiali depositari.

La Commissione a questo riguardo aveva proposto una norma, secondo la quale doversero farsi per atto pubblico o per scrittura privata *sotto pena di nullità* i contratti con cui si creano società od enti in genere aventi per scopo principale od accessorio la pubblicazione di giornali o periodici. Non si è ritenuto di riportare, nel progetto definitivo, questa norma, per la precipua ragione che mentre la forma dell'atto scritto è già prescritta dalle disposizioni del Codice civile per la costituzione delle società, di qualsiasi tipo, esercenti un'attività commerciale, la sanzione di nullità assoluta non costituirebbe una più efficace garanzia per l'adempimento degli obblighi relativi. La nullità, anzi, si risolverebbe in pregiudizio dei terzi, i quali non potrebbero in ogni caso contare sull'autonomia del patrimonio sociale e sulla conseguente preferenza che ad essi spetta nei confronti dei creditori particolari dei soci (art. 2267 del Codice civile). D'altra parte, la norma proposta dalla Commissione, consentendo l'uso della scrittura privata, non era idonea a garantire la pubblicità dei contratti, se questo, come sembra, ne era lo scopo.

Il progetto riproduce, poi (art. 14 e 15), le norme già vigenti dell'editto albertino che fanno obbligo di inscrivere nel periodico le risposte, rettifiche e dichiarazioni delle persone che siano state in esse nominate o indicate, nonché di inscrivere, a pagamento, gli scritti che nel pubblico interesse siano dall'autorità inviati per la pubblicazione.

Si tratta di due norme che sono state oggetto di critiche. La prima, che vige nelle legislazioni e nelle consuetudini giornalistiche dei più progrediti paesi, costituisce una salvaguardia opportuna, anzi necessaria, a tutela dei singoli. La seconda non deve essere interpretata nel senso di una illimitata facoltà delle pubbliche autorità, ponendo la norma stessa alla sua applicazione il limite del pubblico interesse, limite che potrà essere

valutato dal magistrato qualora dalla inosservanza di essa si faccia derivare la responsabilità del direttore.

* * *

Il titolo quarto contiene, in due articoli, le disposizioni sulla responsabilità penale e civile per reati commessi col mezzo della stampa. Disposizioni ispirate ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e che risalgono allo stesso editto albertino.

Resta fermo il concetto di responsabilità penale obbiettiva del direttore, indipendente da quella dell'autore dello scritto, e sono, altresì, mantenute le varie ipotesi di responsabilità gradata previste negli articoli 57 e 58 del Codice penale vigente, che sono stati con pressoché identica formulazione, riprodotti nell'articolo 16 del progetto.

Nella disciplina della responsabilità civile, l'articolo 17 applica le norme comuni in tema di responsabilità civile per atto illecito, adattandole alla particolare materia, e vincolando, nel caso di pubblicazioni periodiche, la solidarietà del proprietario con quella dell'esercente l'impresa.

* * *

Nel titolo quinto sono raggruppate le disposizioni penali, di carattere sia sostanziale, sia formale, relative ai reati di stampa e a quelli commessi col mezzo della stampa, ferme restando le norme dei Codici penale e di procedura penale che non siano derogate da quelle contenute nel titolo stesso.

L'articolo 18 prevede una speciale circostanza attenuante, già contemplata nel progetto Orlando sulle Corti d'onore, per la diffamazione commessa col mezzo della stampa, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, ha con lo stesso mezzo di divulgazione ritrattato l'offesa o smentito il fatto attribuito al diffamato. È stabilita la diminuzione della pena fino alla metà, nel mentre la circostanza attenuante comune prevista dall'articolo 62, n. 6, del Codice penale (l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose del reato) imporrebbe una diminuzione di pena sino ad un terzo.

Con ciò si è voluto favorire l'operoso ravvedimento, che può dare efficace ristoro al diritto violato, pur mantenendo in equi limiti la riduzione della pena.

Ovviamente è stata, poi, considerata anche l'ipotesi che l'offesa, cui la ritratta-

zione si riferisce, non consista nell'attribuzione di un fatto determinato, non essendovi alcuna ragione per negare efficacia alla ritrattazione quando l'offesa sia soltanto generica.

Com'è noto, l'articolo 596 del Codice penale vigente escludeva in ogni caso; per i delitti di ingiuria e di diffamazione, la prova liberatoria, consentendo soltanto alla persona offesa e all'offensore, quando l'offesa consistesse nella attribuzione di un fatto determinato, di deferire d'accordo ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Tale sistema, diretto ad impedire l'accertamento della verità anche quando questo rispondeva ad un pubblico interesse, era, evidentemente, incompatibile con un regime democratico e con la generale aspirazione alla moralizzazione della vita pubblica; e, poco dopo la liberazione, il nuovo Governo provvedeva, con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, a ripristinare la prova liberatoria nei casi che ora vengono riprodotti nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 19 del progetto in esame. Questo, per la diffamazione commessa col mezzo della stampa, ha esteso l'ammissibilità della prova liberatoria ad un'altra ipotesi, a quella cioè in cui sia provato che la divulgazione, o la notizia del fatto era di pubblico interesse. Tale norma, caratteristica della legislazione inglese, figurava anche nel progetto Orlando sulle Corti d'onore.

Gli articoli 20 a 24 riguardano le Corti d'onore, che sostituiscono, per la diffamazione col mezzo della stampa, i giuri previsti dagli articoli 596 del Codice penale e 9 a 12 delle disposizioni di attuazione del Codice stesso.

Com'è noto, l'attuale disciplina dei giuri d'onore è limitata al caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. È sembrato, tuttavia, che l'istituto possa utilmente funzionare in ogni ipotesi di offesa col mezzo della stampa, e particolarmente rispetto a quelle offese larvate ed insidiose, espresse in forma indiretta ed allusiva, che lasciano dubitare in taluni casi della sussistenza dell'estremo dell'attribuzione di un fatto determinato, e che tuttavia producono incalcolabili danni morali agli offesi e costituiscono una delle peggiori manifestazioni di malcostume giornalistico.

Il giudizio delle Corti d'onore sostituisce il procedimento penale.

L'offeso, anziché proporre querela o persistere in essa, può invitare l'offensore a de-

ferire il giudizio sul fatto alla Corte d'onore. Se l'offensore accoglie l'invito, si avrà un giudizio equitativo, non sprovvisto tuttavia delle necessarie garanzie processuali. La possibilità di adire la Corte d'onore sussiste sino a che non sia pronunciata nel giudizio penale sentenza irrevocabile (art. 20). La Corte è composta del presidente del tribunale o di un magistrato da lui designato, che la presiede, e di due membri scelti rispettivamente da ciascuna delle parti; la scelta deve essere approvata dal presidente del tribunale, in modo da garantire che le persone prescelte diano pieno affidamento di rettitudine (art. 21). Sono espressamente previste le ipotesi in cui la Corte pronuncia dichiarazione di censurabilità: la prima, a carico dell'offensore, se la doglianza che ha dato luogo al giudizio risulta fondata, ovvero non è provata la verità del fatto attribuito alla persona offesa; la seconda, a carico dell'offeso, nell'ipotesi inversa in cui la doglianza risulti infondata o sia provato il fatto attribuito alla persona offesa, qualora quest'ultima abbia agito con malafede o colpa grave. È, quest'ultima, l'ipotesi del litigante temerario, per cui anche l'articolo 96 del Codice di procedura civile prevede una responsabilità aggravata. La Corte pronuncia anche sulle spese del giudizio e della pubblicazione del verdetto. Sebbene la giurisdizione della Corte d'onore differisca, per il suo carattere equitativo e per altri aspetti, dalla giurisdizione ordinaria, nondimeno, in considerazione che il verdetto è l'espressione di un organo giurisdizionale liberamente adito ed accettato dalle parti e sostituisce quindi la pronuncia del giudice penale, si è ritenuto disporre, in analogia con la sentenza penale, che esso fa stato nel giudizio civile per risarcimento dei danni, per quanto attiene all'accertamento dei fatti sui quali si fonda la domanda di risarcimento (art. 22). Vengono poi disciplinate la pubblicazione del verdetto (questa deve in ogni caso avvenire nel giornale o periodico in cui fu stampato lo scritto che diede luogo al giudizio) e la sua comunicazione all'organo cui spetta il potere disciplinare sui giornalisti, nel caso in cui il verdetto stesso abbia dichiarato censurabile la condotta di un giornalista (art. 23); ed infine vengono coordinate le disposizioni del progetto con quelle del Codice penale e d'attuazione del Codice medesimo sul giuri d'onore (art. 24).

L'articolo 25 contiene un'importante innovazione al sistema vigente, diretta a soddisfare la necessità vivamente sentita di colpire con efficaci sanzioni, anche di carattere

civile, la stampa libellista, contraria al costume di libertà e di dignità civile. La Commissione si era già proposto il problema se accogliere nel nostro ordinamento la severa legislazione anglosassone sul libello e lo aveva risolto negativamente. È parso tuttavia che un passo in questa direzione dovesse compiersi ed il progetto definitivo accorda una riparazione pecuniaria al cittadino ingiustamente offeso nel suo patrimonio morale. La riparazione è in aggiunta non solo dei danni patrimoniali, ma anche di quelli non patrimoniali, risarcibili a norma dell'articolo 185 del Codice penale; ed è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, ed in ogni caso in misura non inferiore al doppio della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni.

L'articolo 26, pur senza creare una nuova figura di reato, detta uno speciale criterio interpretativo della nozione di pubblicazione oscena in ordine alle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza, tenuto conto della necessità di rendere più efficace la repressione penale in un campo dove, sotto apparenze innocue, più facilmente può diffondersi l'azione deleteria e corruttrice della stampa immorale.

Degna di particolare rilievo è la disposizione dell'articolo 27. Già la Commissione governativa aveva avvertito la necessità di una norma diretta a reprimere le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante; non aveva però ritenuto di proporla, rinviandola agli studi per la riforma del Codice penale. Dato però il dilagare di questo tipo di stampa e gli effetti particolarmente nocivi che essa provoca, è sembrato preferibile non differire ulteriormente l'intervento legislativo. La norma si inquadra nel sistema dell'articolo 528 del Codice penale, equiparando alle pubblicazioni oscene quelle che descrivono od illustrano, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare, o da provocare il diffondersi di manifestazioni suicide o delittuose.

Per la delicata materia del sequestro il progetto ha dovuto uniformarsi rigorosamente all'articolo 16 del progetto di Costituzione. Dalle deliberazioni che su di esso adotterà l'Assemblea Costituente dipenderà il mantenimento dell'articolo 28 nell'attuale formulazione.

Viene, innanzi tutto, abolito il sequestro in via amministrativa, disponendosi che non

può farsi luogo a sequestro se non in virtù di sentenza irrevocabile dell'Autorità giudiziaria. Sono, poi, tassativamente indicate le violazioni della legge penale per le quali è consentito alla stessa Autorità giudiziaria di disporre, con decreto motivato, il sequestro preventivo delle edizioni dei giornali o di altre pubblicazioni o stampati.

Nel determinare tale elenco si sono tenute presenti le proposte della Commissione e le disposizioni vigenti, contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561. Considererà poi l'Assemblea Costituente, in relazione al voto espresso dalla Commissione e alle deliberazioni che essa adotterà sul disegno di legge per la repressione dell'attività fascista o monarchica, se anche taluno dei reati in esso previsti debba essere assunto a motivo di sequestro. L'iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria è limitata, in conformità del predetto articolo 16, ai casi di assoluta urgenza, quando non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, salvo sempre l'obbligo degli ufficiali procedenti di riferire all'Autorità giudiziaria, nelle ventiquattro ore, per la convalida dei loro atti.

Gli articoli 29 a 35 prevedono le varie ipotesi di reati di stampa, costituiti dalla violazione degli obblighi imposti dai titoli I, II e III in tema di registrazione, indicazioni obbligatorie sugli stampati, pubblicità dei mezzi di finanziamento, pubblicazioni di rettifiche e, a richiesta dell'autorità, consegna obbligatoria di stampati.

Trattasi in gran parte degli stessi obblighi già penalmente sanzionati nell'editto albertino. Severa può apparire la configurazione delittuosa dell'articolo 29 in tema di stampa clandestina, ma la pena è da ritenersi adeguata all'entità dell'infrazione, che viola uno degli obblighi fondamentali per la disciplina della stampa periodica, nonché al carattere doloso dell'infrazione stessa.

È sembrato poi doversi equiparare al reato di falsità in atti, previsto nell'articolo 483 del Codice penale, ogni falsa dichiarazione nella registrazione dei periodici e nelle indicazioni prescritte per la pubblicità dei mezzi di finanziamento. Si tratta di dichiarazioni e indicazioni destinate a pubblici organi e che, per lo scopo cui adempiono, debbono essere circondate dalla stessa garanzia di verità che, a tutela della pubblica fede, la legge penale accorda alle dichiarazioni rese a pubblici ufficiali.

L'articolo 36, per rendere più efficace la repressione dei reati di stampa per i quali sia stabilita una pena pecuniaria, prevede un sistema di inasprimento progressivo della pena, che viene esteso anche ad alcuni dei delitti commessi col mezzo della stampa (diffamazione, pubblicazioni oscene o a contenuto impressionante o raccapricciante), per i quali può manifestarsi particolarmente efficace colpire la recidiva specifica con un progressivo aumento della sanzione pecuniaria.

L'articolo 37, infine, contiene disposizioni relative alla competenza e alle forme del giudizio per i delitti commessi col mezzo della stampa e per quello di stampa clandestina. È stabilita la competenza del tribunale, salvo che la cognizione del delitto spetti alla Corte d'assise; viene esclusa la possibilità di rimettere il procedimento al pretore, ora consentita in virtù e nei limiti dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679; viene in ultimo, stabilito che al giudizio si proceda col rito direttissimo.

La garanzia del giudizio collegiale e la forma rapida del procedimento sono del tutto ovvie per tali specie di reati.

* * *

Il titolo VI conclude il progetto con norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Libertà della stampa.

La stampa è libera.

I reati di stampa o commessi col mezzo della stampa sono puniti a norma della legge penale.

ART. 2.

Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque impresse con mezzi meccanici o chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

ART. 3.

Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali e gli altri periodici devono recare stampata la indicazione:

- 1°) del luogo e della data della pubblicazione;
- 2°) del nome e del domicilio dello stampatore;
- 3°) del nome del proprietario e del direttore responsabile.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA OBBLIGATORIA DEGLI STAMPATI

ART. 4.

Numero e destinazione degli esemplari da consegnare.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, all'atto della diffusione o della consegna al committente, cinque esemplari di ogni stampato, dei quali uno alla Procura della Repubblica e quattro alla Prefettura, nelle cui circoscrizioni si trova l'officina grafica.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente è sufficiente la consegna di un esemplare alla Prefettura.

La Procura della Repubblica, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati che possano servire alla propria biblioteca, e rimette gli altri ad istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

La Prefettura trasmette uno degli esemplari ricevuti alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il quarto, adempiuti gli obblighi di sua competenza, alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra città della regione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Consiglio nazionale delle ricerche le pubblicazioni aventi direttamente interesse scientifico e trattiene le altre per la propria biblioteca.

L'esemplare delle ristampe identiche alla pubblicazione precedente è destinato dalla Prefettura, dopo l'uso di ufficio, alla Biblioteca pubblica di una città della regione.

TITOLO III.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

ART. 5.

Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve possedere la cittadinanza italiana e gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano che non appartiene alla Repubblica, a condizione che sia maggiore di età e che nei suoi confronti non ricorra alcuna delle condizioni da cui deriverebbe la esclusione dalle liste elettorali politiche.

Se il direttore è investito di mandato parlamentare, responsabile deve essere chi fa le veci del direttore o, quando anche questi sia investito di mandato parlamentare, uno dei principali redattori ordinari.

Le disposizioni di questa legge concernenti il direttore responsabile si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

ART. 6.

Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico è necessario che il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, abbia i requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero o cittadino straniero è necessario che nei suoi confronti non ricorra alcuna delle condizioni da cui deriverebbe la esclusione dalle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti debbono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi debbono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

ART. 7.

Registrazione.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1°) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2°) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6;

3°) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

ART. 8.

Dichiarazione dei mutamenti.

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi,

nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'articolo 7.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

ART. 9.

Decadenza della registrazione.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

ART. 10.

Pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Il proprietario di un giornale o di altro periodico deve annotare in appositi registri, bollati e vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216 del Codice civile:

1º) le copie stampate per ogni numero del giornale o periodico;

2º) l'importo delle inserzioni a pagamento, giornalmente incassato e, salvo che si tratti di avvisi economici, l'indicazione del committente.

I registri indicati nel comma precedente sono depositati nella cancelleria del tribunale competente, unitamente al bilancio e ad una dichiarazione particolareggiata, sottoscritta dal proprietario, relativa ai proventi e ai mezzi di finanziamento diversi da quelli risultanti dai registri.

Qualora non sia prescritto dalla legge il deposito del bilancio, i registri e la dichiarazione, concernenti la gestione dell'anno precedente, devono essere depositati entro il mese di aprile di ciascun anno.

I registri e la dichiarazione devono restare depositati per un periodo non inferiore a quindici giorni dalla data dell'annuncio del deposito, ed entro tale periodo chiunque può prenderne visione.

Gli obblighi stabiliti dai comma precedenti fanno carico alla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Se la pubblicità del giornale o periodico è data in appalto, l'obbligo della tenuta del registro indicato nel n. 2 del primo comma e

del relativo deposito fa carico all'appaltatore. Il deposito è effettuato nel termine prescritto dal terzo comma.

ART. 11.

Annunzio del deposito.

Del deposito prescritto dall'articolo precedente è dato annunzio nel primo numero successivo del giornale o periodico e nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

ART. 12.

Eccezione all'applicazione degli articoli 10 e 11.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non si applicano alle pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario, anche se edite da privati.

ART. 13.

Pubblicità dei contratti.

Gli uffici del registro, i notai, i cancellieri e gli altri pubblici ufficiali presso i quali si trovano depositati, in originale o in copia, gli atti relativi alla costituzione di società o imprese, aventi per scopo la pubblicazione di giornali o d'altri periodici, sono tenuti a farne prendere visione a chiunque ne faccia richiesta e a rilasciarne copia autentica in carta libera a spese del richiedente.

ART. 14.

Risposte e rettifiche.

Il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone che siano state nominate o indicate nel periodico, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale e non superino il doppio dello scritto al quale si riferiscono.

La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi nella medesima parte del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

ART. 15.

Pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Il direttore responsabile è obbligato a fare inserire integralmente, a pagamento, nel periodico da lui diretto gli scritti che, nel pubblico interesse, gli siano dall'autorità inviati per la pubblicazione.

Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto ad eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

TITOLO IV.

RESPONSABILITÀ PER REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA

ART. 16.

Responsabilità penale.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, dei reati commessi col mezzo della stampa periodica risponde, per ciò solo, il direttore responsabile.

Dei reati commessi col mezzo della stampa non periodica risponde, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto o non imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se non sono state osservate le norme di questa legge relative alla pubblicazione della stampa periodica e non periodica. Se sono ignote o non imputabili le persone indicate nei comma precedenti, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.

ART. 17.

Responsabilità civile.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. La solidarietà si estende, nel caso di pubblicazione periodica, alla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

TITOLO V.

NORME PENALI

ART. 18.

Ritrattazione.

Per la diffamazione commessa col mezzo della stampa, la pena è dimmuita fino alla metà, se, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, il colpevole ha con lo stesso mezzo ritrattato l'offesa o smentito il fatto attribuito al diffamato.

ART. 19.

Prova liberatoria.

L'imputato del delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, è ammesso a provare la verità del fatto:

1°) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2°) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3°) se è provato che la divulgazione o la notizia del fatto era di pubblico interesse;

4°) se la persona offesa domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità del fatto ad essa attribuito.

Se la verità del fatto è provata, o, nell'ipotesi prevista nel n. 2 del comma precedente, se la persona, a cui il fatto è attribuito, viene per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'imputato non è punibile.

ART. 20.

Corti d'onore.

Nel termine stabilito per proporre querela, la persona offesa col mezzo della stampa può invitare l'offensore a dichiarare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, se accetta di sottoporre il fatto al giudizio di una Corte d'onore.

L'invito e la dichiarazione devono essere notificati a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'esercizio del diritto di querela è sospeso durante il termine per la dichiarazione prevista dal primo comma, e rimane definitivamente precluso qualora l'interpellato accetti di sottoporre il fatto al giudizio della Corte d'onore. Se, invece, l'offensore non accetta o non risponde nel termine stabilito, la persona offesa può proporre querela entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della non accettazione o, in caso di mancata risposta nel termine, dalla scadenza di questo.

Fino a quando non sia pronunciata sentenza irrevocabile, la persona offesa e l'offensore possono sempre deferire, d'accordo, ad una Corte d'onore il giudizio sul fatto che forma oggetto della querela. In tal caso la querela si ha per rinunciata o rimessa.

ART. 21.

Composizione delle Corti d'onore.

La Corte d'onore si compone del presidente del tribunale, che sarebbe stato com-

petente per il giudizio, o di un magistrato da lui designato, che la presiede, e di due membri scelti rispettivamente da ciascuna delle parti tra persone che diano pieno affidamento di rettitudine. La scelta deve essere approvata dal presidente del tribunale.

ART. 22.*Verdetto.*

Il verdetto della Corte d'onore è motivato, ed è sottoscritto dai componenti della Corte.

Se la doglianza che ha dato luogo al giudizio risulta fondata, ovvero non è provata la verità del fatto attribuito alla persona offesa, la Corte dichiara censurabile la condotta dell'offensore.

Se invece la doglianza che ha dato luogo al giudizio risulta infondata, ovvero è provato il fatto attribuito alla persona offesa, la Corte dichiara censurabile la condotta della persona offesa che abbia agito con mala fede o colpa grave.

La Corte pronunzia anche sulle spese del giudizio e della pubblicazione del verdetto.

Il verdetto fa stato nel giudizio civile per risarcimento di danni, per quanto attiene all'accertamento dei fatti sui quali si fonda la domanda di risarcimento.

ART. 23.*Pubblicazione e comunicazione del verdetto.*

La Corte d'onore stabilisce se ed in quali giornali il verdetto debba essere pubblicato e se la pubblicazione debba avvenire per intero o per estratto. La pubblicazione deve sempre avvenire nel giornale o periodico in cui fu stampato lo scritto che diede luogo al giudizio.

Il verdetto è comunicato dalla Corte all'organo cui spetta il potere disciplinare sui giornalisti, quando abbia dichiarato censurabile la condotta di un giornalista.

ART. 24.*Disposizioni applicabili al giudizio delle Corti d'onore.*

Per le offese commesse col mezzo della stampa non si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 596 del Codice penale.

Per quanto non disposto dagli articoli precedenti si applicano nei giudizi delle Corti d'onore le disposizioni di attuazione del Co-

dice di procedura penale relative al giuri d'onore, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 682, comprese quelle degli articoli 11, ultimo comma, e 12, secondo comma.

ART. 25.

Riparazione pecuniaria.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato e in ogni caso in misura non inferiore al doppio della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni.

ART. 26.

*Pubblicazioni destinate all'infanzia
o all'adolescenza.*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 528 e 529 del Codice penale, per le pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza si ha riguardo in modo particolare alla sensibilità propria dei fanciulli e degli adolescenti.

ART. 27.

*Pubblicazioni a contenuto impressionante
o raccapricciante.*

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati che descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di manifestazioni suicide o delittuose.

ART. 28.

Sequestro.

Non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali o di altre pubblicazioni o stampati se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria può tuttavia, anche all'inizio dell'azione penale, disporre, con decreto motivato, il sequestro:

1°) delle pubblicazioni non periodiche, quando da esse non risulta il nome dell'editore né quello dello stampatore, ovvero quando

questi siano indicati in modo non conforme al vero;

2°) dei giornali e di ogni altro periodico, pubblicati senza che sia stata eseguita la registrazione prevista dall'articolo 7;

3°) dei giornali e di ogni altro periodico pubblicati in violazione delle norme sul riposo festivo;

4°) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell'ipotesi dell'articolo 414, comma primo, n. 1, del Codice penale, di apologia di reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza o, infine, il reato previsto dall'articolo 553 del Codice penale.

In ogni altro caso l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o altri stampati che concretino una violazione della legge penale.

Nei casi previsti dal secondo comma, quando vi è assoluta urgenza, e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all'autorità giudiziaria.

Nulla è innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore.

ART. 29.

Stampa clandestina.

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 7, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

ART. 30.

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesat-

tezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 3 è punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

ART. 31.

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 8 o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la multa fino a lire centomila.

ART. 32.

False dichiarazioni nella registrazione di periodici.

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 7 e 8 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica l'ammenda sino a lire cinquantamila.

ART. 33.

Omessa pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Chi omette di adempiere le prescrizioni stabilite negli articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Se nell'adempimento delle prescrizioni predette sono enunciati dati o fatti non conformi al vero, si applica la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 483 del Codice penale. Se il fatto è commesso per colpa, si applica l'ammenda fino a lire cinquantamila.

ART. 34.

Mancata pubblicazione di rettifiche e omissione di pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Chi non effettua sul giornale o altro periodico, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui pervenga la richiesta, le pubblicazioni indicate negli articoli 14, 15 e 23, è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

La sentenza che pronuncia la condanna ordina, ove ne sia il caso, che la pubblicazione omessa venga effettuata.

ART. 35.

Omissione di consegna obbligatoria di stampati.

La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4 e dalle altre norme concernenti la consegna obbligatoria di esemplari degli

stampati e delle pubblicazioni è punita con l'ammenda fino a lire diecimila e in ogni caso non inferiore al doppio del prezzo degli esemplari non consegnati.

ART. 36.

Recidiva.

Nei reati di stampa la pena pecuniaria da infliggere è moltiplicata per tante volte quante sono le condanne riportate dal colpevole per la medesima violazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di condanna per diffamazione commessa col mezzo della stampa o per pubblicazioni oscene o per il reato previsto nell'articolo 27.

ART. 37.

Competenza e forme del giudizio.

La cognizione dei delitti commessi col mezzo della stampa e del delitto previsto dall'articolo 29 appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

Periodici già autorizzati.

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 7 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

ART. 39.

Rinvio a norme applicabili.

Per la parte non regolata dall'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

ART. 40.

Abrogazioni.

Sono abrogati:

1°) il regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695;

2°) il regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

3°) il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308, con norme di attuazione del regio decreto-legge precedente;

4°) la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, sulla stampa periodica;

5°) il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2040, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 542, sulle attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati;

6°) il regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 54, contenente norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni;

7°) ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 41.

Norme regolamentari.

Il Governo emanerà le norme che possano occorrere per l'attuazione di questa legge.